

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1533**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2007**

---

Norme sull’immigrazione, la residenza e la cittadinanza

---

ONOREVOLI SENATORI. – Nulla o quasi nulla il presentatore del disegno di legge condivide di esso. Egli lo presenta come contributo materiale alla discussione della proposta Amato-Ferrero, nello spirito della Carta dei valori adottata per le comunità islamiche e del disegno di legge Pollastrini-Bindi sui diritti delle coppie non eterosessuali.

Il disegno di legge trova un precedente storico nel cosiddetto «editto di Caracalla»

(212 d.C.) più propriamente denominato «*Constitutio Antoniniana de civitate*», con il quale venne concessa la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'Impero, esclusi solamente i barbari stanziati all'interno del *limes* romano, detti anche *dediticii*.

L'editto aveva come scopo quello di incrementare le entrate delle casse dell'impero e costituì un estremo tentativo di mantenere salda la coesione sociale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Principio fondamentale)*

1. La terra appartiene a tutte le donne, gli uomini e i *transgender*, e chiunque di loro può fissarvi la propria residenza e svolgerci liberamente qualunque tipo di attività lavorativa.

2. Il presente articolo costituisce criterio fondamentale per l'applicazione della presente legge.

## Art. 2.

*(Diritto di residenza e limiti ad esso)*

1. Chiunque, di cittadinanza non italiana o apolide, entri anche illegalmente e illecitamente nel territorio dello Stato, acquista per questo solo fatto il diritto illimitato di residenza, che deve essere certificato o dal sindaco del comune nel quale avvenga l'ingresso o da quello del comune nel quale entro trenta giorni egli fissi la sua residenza.

2. Con provvedimento del giudice su richiesta del pubblico ministero, può essere privato del diritto di residenza chi sia stato precedentemente condannato alla pena di almeno quindici anni di reclusione da un giudice italiano con sentenza passata in giudicato.

## Art. 3.

*(Diritto di ricongiungimento)*

1. Chi abbia acquistato diritto di residenza a norma dell'articolo 2, ha diritto di ricongiungimento con la moglie o con le mogli, con i figli e le loro mogli e i loro discendenti, con il padre e la madre, e con la mo-

glie del padre e il marito della madre, se diversi dai propri genitori, con i fratelli e le sorelle, le loro mogli e mariti, ed il loro figli con i loro mariti o mogli e i rispettivi figli, anche se nati da un altro matrimonio, e i rispettivi figli, con i nonni e le nonne e i rispettivi mariti, sia propri che della moglie o delle mogli.

2. Le persone nei cui confronti si sia esercitato il diritto di ricongiungimento acquistano il diritto di residenza nelle forme previste dall'articolo 2.

#### Art. 4.

##### *(Acquisto della cittadinanza)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, anche se irregolari, è attribuita a domanda la cittadinanza con provvedimento del giudice del luogo di residenza.

2. Acquista di diritto la cittadinanza chi nasce sul territorio dello Stato o su natanti o aeromobili nazionali che si trovino in acque o in spazio aereo internazionale o entro sedi diplomatiche nazionali o dipendenze di esse.

#### Art. 5.

##### *(Norme finali)*

1. La presente legge si applica anche a più mogli di uno stesso soggetto quando l'autorità consolare del paese d'origine attesti che in quel paese è ammessa la poligamia.

2. Ancorché abbiano acquistato la cittadinanza anche ad altro titolo, possono conservare o acquisire più mogli coloro che siano provenienti da Paesi in cui la poligamia sia ammessa, secondo quanto attestato dall'autorità consolare del Paese di origine.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge alle mogli e ai mariti sono equiparati in forza di una dichiarazione giurata resa ad un sindaco i compagni e le compagne di coppie non eterosessuali.

4. In via generale tutti i provvedimenti in materia di cittadinanza sono trasferiti dall'amministrazione pubblica al giudice civile del tribunale di Roma che li adotta in forma di decreto direttamente impugnabile anche nel merito alla Corte di cassazione. Essi sono richiesti attraverso il sindaco del comune di residenza.





